



Bea, una cittadina tedesca, prenota per sé e la sua famiglia, composta di sette persone, un volo Alitalia da Francoforte a Roma Fiumicino. Il volo atterra con tre ore e undici minuti di ritardo rispetto al previsto. Di conseguenza Bea decide di chiedere, per conto proprio e dei suoi familiari, la somma (a titolo di compensazione pecuniaria forfettaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 261/2004) di 250 € ciascuno, per un totale di 1.750 €, più interessi, spese di giudizio e altri esborsi.

**Quale organo giurisdizionale è competente a ricevere la domanda?**





**Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 4(1):** “le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.” > **IT**

**Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 7:** “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (1) (a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; (b) [...] il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è [...] nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.”

**CGCE, Rehder, 9 luglio 2009, C-204/08:** nel caso di trasporto aereo, il luogo in cui i servizi sono stati resi è “il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo” > **D o IT**



**Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 17(3):** “La presente sezione [‘Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori’] non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.” + **CGUE, Ryanair, 11 aprile 2019, C-464/18**

**Regolamento (UE) n. 1215/2012, Articolo 71:** “Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni [...] che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari.”

**Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, art. 33:** “L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività [...] o davanti al tribunale del luogo di destinazione.”

**CGUE, Easyjet, 7 novembre 2019, C-213/18:** la Convenzione di Montreal e i relativi criteri giurisdizionali si applicano alle richieste di risarcimento del danno da ritardo; se invece la richiesta concerne la compensazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 261/2004, si applicano i criteri giurisdizionali posti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.



Bea può quindi agire:

- in **Germania**, quale stato ove si trova il luogo di partenza del volo del cui ritardo si discute, ex art. 7, n. 1, lettera (b), Regolamento (UE) n. 1215/2012, oppure
- in **Italia**, quale stato ove si trova il luogo di arrivo del volo ritardato, ex art. 7, n. 1, lettera (b), Regolamento (UE) n. 1215/2012, oltre che stato nel quale si trova la sede del convenuto, ex art. 4, Regolamento (UE) n. 1215/2012.

